Lombardia, Piemonte e Calabria verso il lockdown leggero: come sarà

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 15

All'Inps ferme 270mila domande in attesa della Cig

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 17

Made in Italy, scongro sui 20mila marchi clonati da imprese cinesi

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 19

Confidi complementari agli istituti di credito

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 26

Per gli aiuti a turismo e cultura nuovi fondi per soli 550 milioni

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 28

Incentivi verdi per rilanciare legno e arredo

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 30

Pomodoro per le conserve, raccolto in crescita del 7,6%

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 33

Smart working allargato: fuori ufficio fino all'80%

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 3, 2020 articolo 36

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E ATTIVITÀ SINDACALE

scritto da Francesco Cotini | Novembre 3, 2020 Il contemperamento tra la tutela della salute e sicurezza e l'attività sindacale merita una particolare attenzione. Con la circolare redatta dal nostro Sistema centrale si intende quindi delineare le valutazioni che possono consentire di svolgere in sicurezza, in particolare, le assemblee, che sono espressione dell'esercizio dei diritti sindacali, nella evidente consapevolezza che anche le attività tutelate dal diritto sindacale non possano non mutuare le stesse logiche di

cautela dovute alla epidemia e contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020.

Premessa

Appare opportuno ricordare le limitazioni in tema di riunioni disposte dalle disposizioni vigenti.

Il recente DPCM del 24 ottobre 2020, ha esteso la sospensione, prima prevista per i convegni e i congressi, ad "altri eventi" (art. 1, comma 2, lett. o). La circolare del Ministero dell'interno del 27 ottobre ha evidenziato che "alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio" (ad esempio, le conferenze).

Quanto alle riunioni private, il DPCM ne raccomanda fortemente lo svolgimento a distanza, misura che intende "sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli".

Il Protocollo del 14 marzo 2020, al punto 10, dispone che "non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali".

Per quanto riguarda gli spazi comuni (eventualmente utilizzati per lo svolgimento dell'assemblea sindacale), la stesso protocollo prevede che "l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali

spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano."

Le attuali esperienze relative allo svolgimento delle assemblee sindacali vedono il ricorso a strumenti telematici (nel mondo della scuola) ovvero l'utilizzo di spazi esterni rispetto alle aziende (es. Protocollo tra Federmeccanica, Assistal e CGIL, CISL e UIL).

In secondo luogo, vanno rammentate le indicazioni in merito alle condizioni di potenziale contagio.

Sono considerati "contatti stretti" — con conseguente messa in quarantena (Rapporto ISS n. 53 del 2020):

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei"

Sul versante delle responsabilità, poi, si ricorda che solamente il rispetto del Protocollo costituisce piena attuazione degli obblighi di sicurezza riferibili all'art. 2087 del Codice civile (art. 29bis l. n. 40/2020).

Lo stesso Protocollo prevede che "la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Il DL 19/2020 prevede (art. 4) che "il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000", con possibilità di sospensione dell'attività aziendale.

Sul versante assicurativo (art. 42 del DL n. 18/2020), il legislatore ha considerato l'infezione da coronavirus in occasione di lavoro come infortunio sul lavoro.

Obblighi e responsabilità presuppongono, in via generale, il potere/dovere di gestire e controllare il rischio.

Considerazioni

Lo Statuto dei lavoratori riconosce il diritto allo svolgimento delle assemblee (art. 20) in orario di lavoro o meno e sancisce l'obbligo, per il datore di lavoro e nelle ipotesi previste dalla norma, di mettere a disposizione dei locali aziendali (o nelle immediate vicinanze) (art. 27).

L'assemblea sindacale costituisce indubbiamente una ipotesi di riunione (l'art 20 inizia dicendo testualmente: "I lavoratori hanno diritto di riunirsi,...") per la quale non possono non valere tutte le disposizioni cautelari, in particolare quelle previste dalle fonti normative o da quelle ad esse equiparate (come è il Protocollo).

Va evidenziato che il contemperamento tra diritti sindacali e tutela della salute va letto alla luce dell'ulteriore principio della responsabilità penale del datore di lavoro ed alla sua progressiva estensione quale garante della sicurezza dei lavoratori.

Ciò accade laddove le riunioni si svolgano all'interno del luogo di lavoro ed in orario di lavoro. Diversamente, nelle ipotesi di assemblee convocate al di fuori dei locali aziendali e dell'orario di lavoro, appare difficile configurare obblighi e responsabilità in tema di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Limitandoci alla prima ipotesi, dunque, si ribadisce che l'elemento centrale della responsabilità del datore di lavoro è il potere/dovere di vigilanza sul corretto adempimento delle misure di sicurezza e che nello svolgimento dell'assemblea tale potere viene meno.

Tale aspetto incide necessariamente sulla limitazione della responsabilità del datore di lavoro relativamente al frangente temporale e spaziale nel quale si svolge l'assemblea.

All'Azienda non competono, infatti, né le modalità organizzative e di svolgimento delle assemblee sindacali né la verifica della loro puntuale applicazione.

Anche durante l'assemblea occorrerà in ogni caso rispettare i principi contenuti nel Protocollo del 14 marzo 2020.

È quindi opportuno delineare alcune raccomandazioni volte a orientare i comportamenti dei soggetti interessati per l'esercizio responsabile e in sicurezza dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle previsioni normative.

Va poi ricordato che delle riunioni deve essere data comunicazione al datore di lavoro: questo fa sì che anche per le riunioni da svolgersi all'esterno del luogo di lavoro e al di fuori dell'orario di lavoro, il datore di lavoro nutra la legittima aspettativa che siano rispettate le regole del Protocollo del 14 marzo 2020.

L'obiettivo di tali raccomandazioni, dunque, è quello di garantire l'esercizio di un fondamentale diritto di riunione dei lavoratori ma ciò in modo che l'esercizio di tale diritto non comporti responsabilità, anche di carattere penale, in capo al datore di lavoro.

Principiali misure di sicurezza

Va innanzitutto rammentato che, tra gli obiettivi di sicurezza presenti nel Protocollo, è particolarmente rilevante quello di "diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili" al fine di supportare l'Autorità sanitaria nell'attività di tracciamento degli eventuali contagi.

È quindi assolutamente indispensabile che gli organizzatori tengano un elenco dei lavoratori che hanno partecipato alle singole riunioni, con la relativa data, in modo da poter collaborare, eventualmente, alla ricostruzione della linea del contagio che si dovesse manifestare.

Gli elementi che gli organizzatori dovranno tenere presenti, perché incidono direttamente sulla sicurezza nello svolgimento di una assemblea sono, principalmente:

- la valutazione iniziale in ordine alla possibilità di rinviare la riunione e, in caso motivatamente negativo, di svolgerla nella modalità di videoconferenza;
- soprattutto nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di smart work, privilegiare la conservazione di tale modalità anche per la partecipazione all'assemblea;
- in caso ulteriormente negativo, l'identificazione del

luogo nel quale effettuare la riunione (dimensione e areazione in proporzione al numero di persone che ivi si radunano etc.), ricordando che anche in caso di riunioni all'aperto, occorrono distanziamento, uso continuo di mascherine e igienizzazione delle mani;

- la presenza di condizioni per lo svolgimento in modalità statica (sedie) e con garanzia del distanziamento continuo (attraverso la collocazione distanziata delle sedute e l'adozione di dispositivi di amplificazione acustica);
- la garanzia del rispetto continuo delle misure di sicurezza per tutta la durata della riunione. Tra queste:

l'individuazione dei soggetti organizzatori/promotori cui viene affidata la gestione dell'evento sul piano della sicurezza;

il contingentamento e l'organizzazione della partecipazione (nell'ottica di ridurre il più possibile il numero di partecipanti in una riunione, anche mediante il ricorso allo strumento della videoconferenza);

la gestione delle procedure di ingresso ed uscita (dalla igienizzazione delle mani alla misurazione della temperatura alla informativa sui comportamenti da tenere alla manifestazione dell'impegno ma rispettare tutte le misure di sicurezza);

la verifica e la preclusione dell'accesso agli stessi soggetti che non possono fare accesso in azienda ai sensi del Protocollo del 14 marzo 2020;

la garanzia della condizione di partecipazione continuamente statica;

il rispetto continuo e rigoroso del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

il rispetto dell'uso continuo della mascherina (trattandosi di uno spazio comune), evitando di utilizzare la stessa che si è portata dall'esterno;

il rispetto delle condizioni microclimatiche (ad es., frequente areazione dei locali);

il rispetto delle condizioni igieniche relativamente ai singoli partecipanti ed all'ambiente nel quale si svolge la riunione (soprattutto nel caso di svolgimento dell'assemblea per gruppi di lavoratori nell'ambito della stessa o di più giornate);

la riduzione (ricorrendo alle modalità informatiche) della distribuzione e scambio di documentazione o la gestione di altri oggetti che possono favorire la trasmissione del virus (ivi compresi gli abiti o i soprabiti, che andranno conservati separatamente evitandone il contatto);

la riduzione al tempo strettamente indispensabile della durata della riunione e di compresenza dei partecipanti in luogo chiuso;

l'immediata segnalazione al datore di lavoro di qualsiasi evento che possa ricondurre alla presenza di sintomatologie caratteristiche del contagio da Covid19 e l'adozione delle misure di emergenza previste nel protocollo;

•la previsione che ogni responsabilità esclusiva sull'intero evento e sul rispetto delle misure di sicurezza compete agli organizzatori e promotori ed a ciascuno dei singoli partecipanti.

Del rispetto di tali elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell'assemblea, gli organizzatori dovranno dar conto nella comunicazione da inviare al datore di lavoro.

Conclusioni

Il frangente critico nel quale si collocano le riflessioni che precedono intende evidentemente supportare l'efficacia delle misure di sicurezza anche negli ambiti temporali e spaziali nei quali il datore di lavoro non può (né direttamente né indirettamente) intervenire in ottemperanza al proprio fondamentale dovere di vigilanza.

È, invece, evidente che viene valorizzata la responsabilizzazione dei comportamenti individuali e collettivi che, individuati nelle norme e nel Protocollo del 14 marzo 2020, possono contribuire ad evitare la diffusione del contagio tra i lavoratori, contribuendo anche allo sforzo collettivo nella lotta alla pandemia in ambito familiare e sociale.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 <u>g.baselice@confindustria.sa.it</u>
Francesco Cotini 089200815 <u>f.cotini@confindustria.sa.it</u>

TRASPORTI — PATENTI DI GUIDA: RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2020/612

scritto da Marcella Villano | Novembre 3, 2020 Sulla G.U. n. 272 del 31 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 9 ottobre 2020 "Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida".

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° novembre 2020 e modifica l'Allegato II del D.lgs. 59/2011 (con cui è stata recepita la Direttiva 2006/126/CE).

La sintesi delle modifiche è stata effettuata con la circolare del MIT del 30 ottobre u.s., che di seguito riportiamo.

Sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all'esito di esami di guida eseguiti su veicoli con cambio automatico, <u>non sono annotate restrizioni</u> (cod. 78) a condizione che:

- il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II ("Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.").

Negli esami di categoria A2, se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata è di almeno 250 cm3 (e non più di almeno 400 cm3).

<u>Circolare MIT 30.10.2020-attuazione DM MIT 9.10.2020-patenti</u> <u>di guida Decreto MIT 9.10.2020-patenti di guida</u>